

Città di Follonica



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2011

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 01 marzo 2012

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20 maggio 2013

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09 aprile 2014

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21 marzo 2016

INDICE

Capo Primo	PRINCIPI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Concessioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Procedimento di rilascio degli atti di concessione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Avvio del procedimento</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Termine per la definizione del procedimento amministrativo</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Istruttoria</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Conclusioni del procedimento</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Rilascio delle concessioni</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Contenuto del provvedimento di concessione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Principali obblighi del concessionario</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Subentro nella concessione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Proroga della concessione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Revoca e modifica della concessione -Rinuncia</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Decadenza della concessione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Anagrafe delle concessioni</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Occupazioni di urgenza</i>	<i>Pag. 13</i>
Capo Secondo	DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI PRECARIE	
<i>Art. 17</i>	<i>Norme generali</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Procedimento rilascio concessione installazione “gazebo”</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Durata concessione per “gazebo continuativo”</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Utilizzazione di suolo pubblico per l’installazione di “gazebo stagionali”</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 20/bis</i>	<i>Criteri e condizioni per l’installazione di gazebo e delle occupazioni con tavoli e sedie</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie e pedane</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 21/bis</i>	<i>Occupazione di suolo pubblico espositori di merce e souvenir</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Sospensione concessione periodo carnevale e manifestazione per l’esecuzione di opere pubbliche</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 25</i>

Capo terzo	DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE	
<i>Art. 24</i>	<i>Oggetto del canone</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Soggetti obbligati al pagamento del canone</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Riscossione del canone</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Durata delle occupazioni</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Suddivisione del territorio comunale</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Determinazione della misura di tariffa base</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Modifiche delle tariffe e del canone</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Occupazioni realizzate per ordine delle autorità</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Occupazioni abusive</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Criteri di determinazione del canone</i>	<i>Pag. 34</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Criteri particolari di determinazione del canone</i>	<i>Pag. 35</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Modalità e termini per il pagamento del canone</i>	<i>Pag. 35</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Esenzione del canone di concessione</i>	<i>Pag. 36</i>
<i>Art. 39</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 38</i>
<i>Art. 40</i>	<i>Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi</i>	<i>Pag. 38</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 39</i>
<i>Art. 42</i>	<i>Disciplina transitoria e di coordinamento</i>	<i>Pag. 39</i>
<i>Art. 43</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 40</i>
Allegato A	Categorie di classificazione delle strade ed aree pubbliche	<i>Pag. 41-42</i>

CAPO I[^]

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149 della legge 23/12/1996 n. 662 disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, decadenza e revoca delle concessioni per occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle occupazioni effettuate con:

- a) strutture precarie, gazebo ed altre attrezzature al servizio di attività commerciali;
- b) impianti pubblicitari e di distribuzione di carburanti;
- c) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- d) ogni altra occupazione di aree pubbliche per ogni e qualsiasi finalità, tra le quali cantieri edili ed iniziative politiche, salvo non sia diversamente organizzata con altra disciplina regolamentare.

3. Per il calcolo del canone di concessione per le occupazioni con le finalità di cui al comma precedente il presente Regolamento stabilisce:

- a) i coefficienti di valutazione economica per specifiche attività;
- b) criteri di determinazione del canone;
- c) agevolazioni speciali;
- d) modalità e termini per il pagamento del canone;
- e) accertamenti e sanzioni;

- f) Disciplina transitoria;
- g) Suddivisione del territorio comunale in categorie

4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle occupazioni su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;

Articolo 2

Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, previste dal presente Regolamento sono subordinate al rilascio di una concessione d'uso.

2. Con il rilascio della concessione viene consentita l'occupazione per le finalità in precedenza individuate, per una legittima utilizzazione particolare dei predetti beni pubblici alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Articolo 3

Procedimento di rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia da integrare e coordinare con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

3. Salvo quanto espressamente indicato nel presente Regolamento, con successivi atti organizzativi saranno individuati i servizi incaricati dell'istruttoria e predisposizioni delle concessioni per le diverse tipologie di occupazione consentite dal presente atto.

Articolo 4

Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della domanda diretta all'Amministrazione con gli appositi modelli in carta legale salve le esenzioni consentite dalla Legge, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

2. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale (o Partita Iva) del richiedente;

b) l'individuazione specifica, con l'entità (espressa in metri quadrati o lineari) dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, resa evidente mediante idonea planimetria.

c) la durata dell'occupazione;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto o della installazione di opere precarie o di arredo urbano;

f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché alle condizioni o eventuali cauzioni che nell'ambito del procedimento risulti opportuno subordinare il rilascio della concessione per la specifica occupazione;

g) tutta la documentazione comunque utile per illustrare in modo compiuto la particolare tipologia di occupazione richiesta;

3. La possibilità di sostituire la documentazione prevista con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Articolo 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo si conclude con il rilascio del provvedimento di concessione.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al protocollo generale dell'Ente.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Articolo 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata e provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e del Regolamento interno dei Procedimenti Amministrativi.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro il termine di sette giorni dalla data di ricevimento della domanda al protocollo generale dell'Ente, apposita richiesta di integrazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a documentarlo oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Articolo 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, predispone l'atto conclusivo del procedimento con la indicazione dei motivi ostativi o con la proposta di accoglimento dell'istanza.
2. Nel caso di motivi ostativi all'accoglimento della istanza il Responsabile del procedimento comunica al soggetto istante le motivazioni per l'eventuale rifiuto della concessione, ai sensi dell'articolo 10 – bis della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i.
3. Il provvedimento finale di accoglimento o di diniego della istanza, è comunicato, a cura del Responsabile del procedimento al soggetto istante.
4. In caso di accoglimento dell'istanza il provvedimento viene inviato al Servizio Tributi per gli adempimenti in merito al calcolo del canone, alla predisposizione dei bollettini di pagamento ed alla consegna delle concessioni ai titolari provvedendo alle procedure di riscossione del canone stesso con l'invito a presentarsi presso l'ufficio per il ritiro.
5. La concessione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del canone e delle penalità e interessi di cui all'art. 31 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.
6. L'Ufficio Tributi competente alla consegna di detti atti dovrà trasmettere al Comando Polizia Municipale l'elenco delle concessioni non ritirate per gli adempimenti di competenza.
7. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo di concessione deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

Articolo 8

Rilascio delle concessioni

1. Il provvedimento di concessione è consegnato al titolare dal Funzionario Responsabile dell'U.O. Tributi previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo;

- intero canone dovuto o prima rata;
- spese di sopralluogo se dovute;
- deposito cauzionale di cui all'art. 10 comma 2 se dovuto;

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.

3. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Articolo 9

Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o lineari) dell'occupazione, con allegata la relativa planimetria qualora necessario;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti, gli obblighi del concessionario e le condizioni alle quali è subordinato l'esercizio della concessione;

Articolo 10

Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi ai quali si riferisce ed in particolare:

a) ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area;

b) di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

c) ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

d) di non recare danno al suolo o al sottosuolo pubblico riconsegnando l'area libera da persone o cose nella medesima condizione rilevata al momento della occupazione, salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere ripristini e sistemazioni.

2. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione.

3. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti o documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Articolo 11

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.

2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della proprietà o detenzione di un immobile o titolarità di un'attività ai quali è collegata una occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di subentro nella concessione all'Ufficio competente, indicando anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

3. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro quindici giorni dal subentro nell'attività.

4. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato a restituire all'ufficio che ha rilasciato l'atto l'originale del provvedimento di cui era titolare.

5. Il subentrante, in relazione alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da

parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.

6. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. Il periodo di concessione a carico del subentrante sarà calcolato come concessione a se stante ai fini della determinazione degli scaglioni e del relativo canone. Il canone relativo al periodo di concessione del cedente sarà ricalcolato anch'esso come a se stante; nell'ipotesi in cui il pagamento già avvenuto sia superiore al dovuto si provvederà al rimborso di quanto pagato in eccedenza previa espressa richiesta dell'interessato.

Articolo 12 ***Proroga della concessione***

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere la proroga giustificandone i motivi, la cui durata complessiva non potrà eccedere gli eventuali limiti temporali massimi disposti per la tipologia di occupazione.

2. La domanda di proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento, almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti; nel caso di occupazioni temporanee la domanda di proroga deve essere inoltrata almeno sette giorni naturali e consecutivi prima della data di scadenza della concessione.

3. La domanda può essere inoltrata per il tramite dell'Ufficio Protocollo oppure tramite posta elettronica certificata e/o fax. In caso di accoglimento, la durata della proroga viene annotata sul provvedimento di concessione, in caso di occupazione temporanea, e con la revisione dell'atto in caso di occupazione permanente superiore a trenta giorni naturali e consecutivi.

4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende prorogare ed il suo rilascio è subordinato alla dimostrazione del regolare pagamento dei canoni di concessione di suolo pubblico per gli anni e/o periodi precedenti da parte del richiedente

5. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, salvo che nulla sia innovato rispetto alla

configurazione originaria e la durata della proroga richiesta non sia superiore a trenta giorni, provvedendo in tal caso alla annotazione di cui al terzo comma.

6. Ai fini del calcolo del canone i tempi delle singole proroghe saranno considerati analiticamente e non produrranno cumuli al fine delle riduzioni di cui all'art. 21.

Articolo 13

Revoca e modifica delle concessione - Rinuncia

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Costituisce sempre motivo di revoca l'accertata incompatibilità del mantenimento della occupazione in caso di modifica della viabilità e/o della circolazione.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

4. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, o comunque il concessionario ha utilizzato il suolo pubblico anche per un solo giorno, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto per l'anno fiscale in corso. Eventuali rate non ancora saldate devono essere comunque corrisposte.

5. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma2.

Articolo 14

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

a) grave violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso quali:

- abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o i relativi provvedimenti di variazione

- inadempimento agli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni per l'uso del sedime pubblico etc.);

b) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

2. In caso di accertamento delle fattispecie per la decadenza dalla concessione il servizio che ha rilasciato l'atto, effettua apposita comunicazione all'interessato intimando la remissione della stessa alle condizioni assentite entro un termine non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali in caso di inottemperanza, emetterà il provvedimento di decadenza.

3. In caso di decadenza della concessione, nulla è dovuto al concessionario per le opere, sistemazioni o interventi che abbia eseguito sull'area pubblica nella vigenza della concessione.

Articolo 15

Anagrafe delle concessioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro variazioni.

Articolo 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa concessione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONE PRECARIE ¹

Articolo 17

Norme generali

1. Il presente Capo detta norme speciali concernenti il procedimento per il rilascio della concessione d'uso per la realizzazione ed il mantenimento delle strutture precarie disciplinate dall'articolo 30 delle norme per l'attuazione del Regolamento Urbanistico.
2. Il presente Capo contiene inoltre:
 - a) le disposizioni applicative per la realizzazione ed il mantenimento di gazebo funzionali alle attività commerciali, ammesse dall'articolo 30 delle NTA del Regolamento Urbanistico, per utilizzi temporanei;
 - b) le disposizioni per l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione ed il mantenimento delle strutture precarie quali tavoli, sedie e pedane nonché espositori di merce e souvenir.
3. L'ottenimento dell'autorizzazione ad occupare lo spazio pubblico per lo svolgimento di una attività privata, comporta il dovere di contribuire formalmente alla qualificazione dell'immagine urbana, nel rispetto dei principi di sicurezza e decoro dello spazio pubblico.

Articolo 18

Procedimento rilascio concessione installazione "gazebo"

1. Il richiedente la concessione d'uso per la realizzazione ed il mantenimento di un gazebo, deve presentare istanza, su apposito modello al SUAP, allegando la seguente documentazione in formato digitale, a firma di un tecnico abilitato:
 - a) relazione tecnica con indicate le finalità della installazione, le dimensioni e la tipologia della struttura e dichiarazione che la stessa risponde ai criteri ed alle condizioni disposte dal Regolamento Urbanistico per la sua installazione nell'area richiesta;
 - b) tavola illustrativa contenente pianta, prospetti e fronte della struttura precaria

¹ CAPO II[^] - Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.03.2016.

proposta, con un inquadramento spaziale da cui sia evidente la posizione rispetto alla viabilità ed in particolare:

- planimetria al P.T. che riporti lo sviluppo dei locali in cui viene esercitata l'attività;
- la distanza da intersezioni, passaggi pedonali, passi carrai ecc.,
- l'eventuale segnaletica stradale presente in prossimità dell'area oggetto di richiesta;
- gli elementi utili per garantire la individuazione della struttura di notte o in caso di scarsa visibilità;

c) tavola con foto della zona e "rendering" da cui sia possibile desumere la configurazione finale dell'area dopo il posizionamento della struttura proposta;

La documentazione deve essere corredata, ove occorra, del nulla osta espresso dall'autorità preposta agli eventuali vincoli, ambientali, paesaggistici e alle dogane.

2. L'Ufficio SUAP, previa verifica della completezza della domanda, provvede, contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento, all'invio della istanza ai seguenti servizi comunali:

a) all'Ufficio Edilizia per la verifica della disciplina urbanistico edilizia;

a) all'Ufficio Patrimonio per la definizione di eventuali prescrizioni e condizioni per la concessione d'uso del suolo pubblico;

b) all'Ufficio Lavori Pubblici per la verifica delle interferenze con sottoservizi ed altre opere pubbliche presenti nell'area o nelle immediate vicinanze della zona richiesta in concessione;

c) al Comando della Polizia Municipale, per la valutazione degli effetti della struttura proposta sulla viabilità e su aree di parcheggio, da articolarsi sia nella verifica del rispetto formale delle distanze ma soprattutto in relazione all'impatto della dimensione dell'opera in prossimità di intersezioni e di vie di particolare rilevanza per il volume di traffico al fine di garantire una adeguata visibilità e la sicurezza della circolazione viaria e pedonale.

d) all'Ufficio Tributi per la determinazione del canone di concessione e della Tari, secondo le disposizioni regolamentari, in caso di accoglimento dell'istanza.

3. La durata del procedimento:

- per le strutture stagionali è di 60 giorni decorrenti dal ricevimento della istanza;
- per le strutture continuative e pertinenziali coincide con i termini previsti dalla legislazione vigente circa il rilascio del Permesso di Costruire.

E' comunque fatta salva la sospensione dei termini nel caso di richiesta di pareri ad altre Amministrazioni o dalla Sovrintendenza qualora l'intervento sia ricadente in zona sottoposta a vincolo. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento riprenderà a decorrere dal momento del ricevimento del parere dell'Amministrazione o della Sovrintendenza.

4. In caso di parere favorevole da parte di tutti i soggetti interessati alla procedura, potrà essere rilasciata la concessione d'uso per l'occupazione del suolo pubblico, previa determinazione del canone da parte dell'Ufficio Entrate.

5. Il rilascio della concessione di suolo pubblico è condizione per l'ottenimento del titolo abilitante previsto dall'Articolo 30 delle norme per l'attuazione del Regolamento Urbanistico.

6. Le attività di somministrazione, assistita e non assistita, possono installare, sulle aree private di pertinenza di proprietà o di cui possiedono titolo, qualora le condizioni di morfologia delle aree e del fabbricato lo consentono, strutture precarie pertinenziali nel rispetto delle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nel presente capo e di quanto disposto in merito dal Regolamento Urbanistico.

Articolo 19

Concessione di suolo pubblico per "gazebo continuativo"

1. La concessione d'uso per la realizzazione e mantenimento di una struttura precaria denominata "gazebo continuativo" ha durata massima di cinque anni dal momento della sottoscrizione.

2. Alla scadenza della concessione decade anche l'efficacia del titolo edilizio legittimante il mantenimento della struttura precaria posta sull'area pubblica.

3. Il concessionario, entro novanta giorni prima della data di scadenza, può presentare istanza di nuova concessione per l'occupazione di suolo pubblico con il "gazebo" il cui accoglimento è subordinato agli esiti della procedura disciplinata dall'articolo precedente.

4. In ogni caso alle occupazioni di suolo con "gazebo" non si applicano le disposizioni

della proroga disciplinate dall'articolo 12 del presente Regolamento COSAP.

Articolo 20

Utilizzazione di suolo pubblico per l'installazione di "gazebo stagionale"

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione, anche non assistita, o di un esercizio di vicinato, alimentare o non alimentare, può chiedere per un periodo temporaneo di occupare il suolo pubblico per il mantenimento di una struttura precaria che abbia le caratteristiche descritte nel presente e nel successivo articolo.

2. La durata dell'occupazione non potrà eccedere i duecentoventi giorni naturali e consecutivi nell'anno solare.

3. Al termine dell'utilizzo l'area dovrà essere restituita nelle stesse condizioni di quella concessa, libera da strutture e oggetti di qualsiasi natura.

4. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è rilasciata dal servizio competente, previo parere vincolante di compatibilità in ordine:

- a) alle condizioni della viabilità e del traffico rilasciato dal servizio di polizia urbana;
- b) alla presenza di servizi pubblici e/o di cantieri per opere pubbliche non compatibili, rilasciato dal servizio lavori pubblici;
- c) alla disciplina urbanistico edilizia della struttura rilasciato dal servizio edilizia privata, corredato, ove occorra, del nulla osta espresso dall'autorità preposta agli eventuali vincoli, ambientali, paesaggistici e alle dogane;
- d) alla verifica dell'Ufficio Tributi per il versamento di eventuali corrispettivi di precedenti utilizzazioni e per la determinazione del canone di concessione, e della Tari, in caso di accoglimento dell'istanza.

5. L'occupazione di suolo pubblico, non potrà riguardare l'ambito di Via Roma, Via Amorotti, e di porzione di Viale Italia così come individuato e descritto dall'art. 30, lettera d.1), del Regolamento Urbanistico. Non è altresì consentito il rilascio di concessioni di suolo pubblico, sia per pubblici esercizi che per esercizi di vicinato, posti lato mare di Viale Italia e Lungomare Carducci.

Articolo 20 bis

Criteria e condizioni per l'installazione di gazebo e delle occupazioni con tavoli e sedie

1. Le strutture assentiabili dovranno rispettare quanto previsto dall'art.30 del NTA del Regolamento Urbanistico in riferimento a:

- Tipologia;
- Dimensioni e ubicazione;
- Sistema di fissaggio al suolo;
- Temporalità;
- Prescrizioni particolari.

Pertanto il posizionamento della struttura, secondo le dimensioni definite R.U., non potrà eccedere i/l fronte/i antistante/i l'attività alla quale afferiscono, fatto salvo la presenza, anche per porzioni, di muri ciechi o cortine murarie prive di aperture, vetrine, accessi, elementi decorativi o commemorativi, ecc., rispettando inoltre le seguenti caratteristiche e condizioni:

- per le attività che si sviluppano su più livelli, si tiene conto della larghezza del livello posto al piano terreno;
- non potrà essere installata quando risulti di ostacolo all'accesso o alla visuale diretta di edifici di culto o edifici e monumenti pubblici;
- per le attività poste in spazi porticati non è ammessa l'installazione di strutture lungo le vie e gli spazi pubblici sia all'interno che all'esterno del porticato stesso essendo ammesso il solo posizionamento di tavoli e sedie;
- le occupazioni che interessano spazi a parcheggio nel caso di parcheggi a pettine o a lisca di pesce non devono superare i m. 3.50 di profondità, nei parcheggi in linea non potrà eccedere la dimensione dello stallo;
- la superficie d'ingombro deve rimanere all'interno della linea o area interna di stallo, senza alcuna delimitazione ulteriore con vasi, fioriere o altri elementi di arredo;
- non è ammesso alcun tipo di fissaggio permanente o provvisorio a pavimento, ma dovranno essere ancorati mediante elementi di zavorra, quali ad esempio basi che dovranno essere rivestite con materiali e colori analoghi a quelli della struttura;
- ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza di

strutture, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente;

- l'ingombro dell'installazione non deve impedire il traffico dei mezzi di soccorso e di emergenza, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; nelle Z.T.L. e aree pedonali le occupazioni non devono comunque superare il 50% della larghezza della sede stradale, lasciando comunque libera una corsia di transito con larghezza di almeno ml. 3,00;
- le occupazioni non sono altresì ammesse quando siano posti in corrispondenza di passi carrai e costituiscono ostacolo al regolare transito dei veicoli, non devono limitare il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza e in caso di immissione diretta sulla via, deve essere mantenuto libero uno spazio di m 1,50 su ciascun lato, oltre alla larghezza del passaggio carraio;
- la loro presenza non potrà in nessun caso ostacolare le uscite di sicurezza e le vie di fuga di locali pubblici e dei locali aperti al pubblico;
- qualora l'installazione occulto la segnaletica stradale verticale od orizzontale, adeguatamente rappresentata negli elaborati grafici costituenti la richiesta di occupazione, il titolare dell'esercizio, quando possibile e se esplicitamente autorizzato, dovrà provvedere a proprie spese ad eseguire i necessari adeguamenti;
- gli arredi di base devono essere realizzati con materiali e finiture di qualità, devono essere coordinati tra loro e con gli elementi della struttura; sono da privilegiare arredi in legno o metallo, utilizzando colori e materiali in armonia con il contesto, sono da escludere arredi in materie plastiche fatto salvo le produzioni di sedute e tavolini con design di qualità;
- non è ammessa, quando visibili dagli spazi pubblici, l'utilizzazione di tavoli, sedute, punti ombra e arredi in genere con riferimenti pubblicitari o realizzati da marchi commerciali al fine di costituire esplicito richiamo pubblicitario, né l'installazione di elementi accessori quali cavalletti, sagome, porta menù o manufatti di richiamo commerciale e similari;
- qualora vengano utilizzate delle fioriere, da porre comunque all'interno dello spazio concesso, queste dovranno essere preferibilmente di forma regolare e realizzate con materiali naturali o con colori tali da risultare coordinati ed in armonia con la facciata dell'edificio e con il contesto circostante; devono essere adornate con piante sempreverdi o essenze floreali tenute a regola d'arte con altezza massima da terra, comprensiva delle essenze ornamentali, pari a ml. 1,00;

- durante l'apertura dell'attività, in riferimento ai gazebo, dovrà essere lasciato aperto un ampio varco di accesso; tale varco potrà essere chiuso esclusivamente al termine dell'attività di lavoro giornaliera al fine di mettere in sicurezza la struttura e gli arredi;
- in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio tutti gli elementi di arredo, dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno.

2. La realizzazione delle strutture ammesse, anche se limitate alle sole pedane, deve sempre rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e salvo impossibilità tecniche comprovate e documentate, per la particolare morfologia del suolo pubblico concesso, devono risultare accessibili ai disabili anche con l'utilizzo di idonei dispositivi e accorgimenti; eventuali rampe o scivoli devono essere realizzati all'interno della struttura.

3. Al fine di consentire il transito pedonale il marciapiede esistente deve risultare libero da ostacoli o da interferenze in corrispondenza della struttura, senza che vi siano ubicati elementi accessori di qualsiasi genere.

4. In caso di marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, potrà essere disposto l'allineamento della struttura in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

5. L'eventuale realizzazione di illuminazione suppletiva a quella pubblica deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza; è in ogni caso vietato l'illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento. Le caratteristiche dei corpi illuminanti devono essere improntate ad estrema semplicità e non devono contrastare né interferire con la scena urbana, consentendo la percezione dell'ambiente cittadino notturno. Devono essere evitati i collegamenti aerei e il cavo a suolo dovrà essere protetto da idonee strutture certificate (canalette).

6. Le strutture e i manufatti devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario dell'occupazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

7. Stante la peculiare tipologia delle strade di accesso all'asse viario di Via Roma, per

consentire l'accesso ai mezzi di soccorso, fatto salvo disposizioni specifiche inerenti l'accessibilità dei luoghi dettate dalla Polizia Municipale, sono stabiliti i seguenti criteri per la disciplina delle occupazioni:

- nel caso di domande presentate per occupazioni da parte di attività frontiste, dovrà essere mantenuta una distanza di almeno cm. 300 (trecento) tra le due occupazioni;
- nel caso di domande presentate per occupazioni da parte di attività, che non si fronteggiano direttamente, poste ai due lati opposti della carreggiata, dovrà comunque essere mantenuta una distanza tra le due occupazioni idonea al passaggio dei mezzi di soccorso, sulla base di specifiche valutazioni espresse, nell'ambito del procedimento, dalla Polizia Municipale;
- tutte le occupazioni saranno autorizzate in modo da non creare alcun impedimento al transito dei mezzi di soccorso e/o dei pedoni, senza alcun vincolo dimensionale, anche in deroga alle dimensioni indicate nella specifica disciplina, ed alle condizioni imposte per l'utilizzo e l'esercizio della occupazione;
- nel caso di domande concorrenti tra attività commerciali presenti nella medesima via, si procederà alla selezione secondo il criterio di garantire le distanze minime necessarie tra le stesse, al fine di salvaguardare il passaggio dei mezzi di soccorso, senza alcun diritto alla dimensione indicata nell'istanza, né al dimensionamento eventualmente rilasciato negli anni precedenti;

8. Nel caso di progetti integrati proposti dalle Associazioni di Categoria per specifici ambiti, anche al fine di incentivare l'appetibilità commerciale di singole piazze o contesti, volti a caratterizzare in modo unitario le installazioni e gli elementi di arredo e di delimitazione, con caratteristiche tipologiche e costruttive finalizzate a migliorare la qualità architettonica ovvero tramite l'utilizzo di prodotti a ridotto impatto ambientale (provvisi di certificati etici e ambientali tipo Ecolabel, FSC/PEFC, EPD/LCA, Footprint, Greenguard o similari) privilegiando con ciò allestimenti volti alla riduzione delle emissioni e dell'uso di risorse non rinnovabili, potranno essere previste per gli esercizi commerciali aderenti al progetto, se esplicitamente approvate con atto deliberativo della Giunta Comunale, facilitazioni anche di natura economica.

Qualora i progetti proposti siano approvati, i titolari degli esercizi coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato entro il termine di un anno a partire dalla data di approvazione del progetto.

Articolo 21

Occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie e pedane

1. I pubblici esercizi possono occupare il suolo pubblico antistante l'attività, previo rilascio di concessione, con tavoli e sedute, anche con l'installazione di pedane. L'installazione di pedane è consentita anche per gli esercizi di vicinato.
2. E' ammesso l'uso di ombrelloni amovibili su supporto in legno semplicemente appoggiati al suolo mediante dispositivo atto ad assicurarne la stabilità per gravità.
3. La durata massima dell'occupazione del suolo pubblico con le modalità indicate nel presente articolo è così determinata:
 - a) per i pubblici esercizi in trecentocinquanta giorni, naturali e consecutivi,
 - b) per gli esercizi di vicinato in duecentoventi giorni naturali e consecutivi.
4. Allo scadere del termine della concessione è prescritto lo smontaggio completo della pedana e la rimozione di tutti gli oggetti tramite i quali l'occupazione sia stata autorizzata.
5. La superficie massima dell'occupazione assentibile e le modalità di ingombro sono analoghe a quelle delle strutture disciplinate dagli articoli precedenti.
6. L'occupazione potrà essere autorizzata solo previo accertamento della sua compatibilità con la sicurezza della viabilità e con il transito pedonale che deve essere garantito anche per le persone con difficoltà motoria e/o che utilizzano ausili per la deambulazione.
7. Fatto salvo per le installazioni che insistono su aree pedonali, al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori, è obbligatoria la delimitazione delle occupazioni assentite mediante il posizionamento di una recinzione semplice di tipo ligneo o metallico o di materiali innovativi di qualità, con altezza minima di 90 centimetri e massima di 120

centimetri, dotata di idonei sistemi rifrangenti conformi alle prescrizioni del codice della strada.

8. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico ricadenti nell'ambito di cui all'art. 30, lett. d1) del vigente regolamento urbanistico e delle strade di accesso all'asse viario di Via Roma da realizzarsi, qualora ammesse, nel rispetto di quanto indicato al comma 7 del precedente art.20 bis, dovranno essere richieste entro il termine del 15 marzo di ogni anno al fine di consentire il contemperamento di possibili interessi antagonisti riconducibili ai titolari di istanze concorrenti.

9. Il procedimento per il rilascio della concessione deve concludersi entro 60 giorni decorrenti dalla suddetta data. Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione delle suddette istanze è stabilito nel giorno 15 giugno.

10. L'occupazione di suolo pubblico, disciplinata ai commi precedenti, è vietata sulla via Roma e su Viale Italia nel tratto ricompreso tra Piazza Guerrazzi e Largo Pineta, fatta eccezione per l'installazione, qualora non interferisca con il transito pedonale, di semplici *strutture di cortesia* costituite da posadrink, tavolini e sedie, realizzati con materiali e finiture di qualità, posti nell'area immediatamente antistante l'attività di somministrazione, utilizzando uno spazio di profondità massima di ml.1,50 senza alcuna delimitazione e sempre nel rispetto, qualora presente, del disegno della pavimentazione interessata.

11. In Via Amorotti e Piazza Sivieri, in relazione alla peculiare posizione di zona centrale ed alla presenza di arredo urbano, le occupazioni sono soggette alle ulteriori condizioni:

- a) le occupazioni dei pubblici esercizi con tavoli e sedie dovranno essere realizzate con semplice appoggio, senza alcuna delimitazione, né pedana di alcun genere o tipologia;
- b) gli esercizi di vicinato dovranno installare una pedana, nella quale contenere l'occupazione degli oggetti esposti, delimitata da semplici fioriere poste all'interno della stessa.

12. Non è consentito, fatta eccezione per le strutture di cortesia sopra indicate, il rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico, di qualunque genere e tipologia, compresi i pubblici

esercizi ed esercizi di vicinato, posti lato mare di Viale Italia, Piazza a Mare Niccola Guerrazzi, Lungomare Carducci.

Articolo 21 – bis

Occupazioni di suolo pubblico per espositori di merce e souvenir

1. Per gli esercizi di vicinato, è consentita l'occupazione del suolo pubblico, nell'area antistante il fronte principale della struttura commerciale di espositori di merce e souvenir.
2. I termini temporali, per l'occupazione del suolo sono determinati in trecentocinquanta giorni, naturali e consecutivi per anno solare.
3. La superficie massima ammissibile, per questa tipologia di occupazione, non potrà eccedere i 5 (cinque) metri quadri; la superficie utilizzata non costituisce ampliamento della superficie di vendita; le attrezzature espositive non potranno in alcun modo essere collocate:
 - a) nelle vie aperte al transito o nelle aree di sosta o comunque dove non rimane libero il marciapiede secondo quanto disposto dall'art. 20 del Codice della Strada; sono fatte salve le disposizioni inerenti le aree pedonali e le ZTL;
 - b) all'interno dell'ambito d.l, così come individuato e descritto dall'art. 30, del Regolamento Urbanistico, fatto salvo il rinnovo per le occupazioni già oggetto di precedente autorizzazione alla data di approvazione del presente regolamento;
4. L'occupazione, non può comunque eccedere il fronte dell'esercizio commerciale e sarà consentita solo previo accertamento della sua compatibilità con la viabilità ed il traffico, dell'impatto con i servizi pubblici ivi presenti e con il transito pedonale compreso le categorie con difficoltà motoria e/o con ausili per la deambulazione.
5. Gli espositori devono essere ritirati quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, e gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente custoditi in luogo privato.

Articolo 22

Sospensione concessione periodo carnevale e manifestazioni o per l'esecuzione di opere pubbliche

1. Tutte le occupazioni di qualunque genere e tipologia presenti nel percorso stabilito annualmente delle manifestazioni carnevalizie, sono comunque sospese con obbligo del concessionario di rimuovere la struttura precaria o il materiale consentito dall'area pubblica per tutto il periodo previsto di svolgimento delle sfilate e delle manifestazioni collaterali.
2. Qualora una occupazione di qualunque genere e tipologia si trovi, in caso di manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune di Follonica o comunque da esso patrocinate in contrasto con le esigenze organizzative e gestionali delle attività da svolgere, la concessione è sospesa con obbligo del concessionario di rimuovere la struttura per il periodo richiesto.
3. La concessione è altresì sospesa qualora sia necessario effettuare lavori di manutenzione o per l'esecuzione di opere pubbliche anche per interventi eseguiti da parte di Enti erogatori di servizi qualora autorizzati dal comune.

Articolo 23

Sanzioni

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione e i manufatti installati in perfetto stato igienico-sanitario, di pulizia, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato. Tutti gli elementi costitutivi devono essere mantenuti sempre in ordine e funzionali, non possono essere aggiunti elementi di ulteriore protezione, graticci di delimitazione e comunque altri oggetti non autorizzati.

Non è consentito utilizzare le componenti delle strutture autorizzate quale supporto per mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne o logo dell'esercizio, purché di limitata estensione.

2. Fatta salva l'applicazione delle norme penali in caso di realizzazione di innovazioni non autorizzate alle strutture precarie rispetto a quanto concesso, in caso di accertamento del mancato rispetto dei limiti e degli obblighi assunti con la concessione si applica la

sanzione prevista dal Codice della Strada e smi.

3. Nel caso di accertamento di tre violazioni nell'arco di un biennio per le occupazioni continuative o di due violazioni nell'arco di due periodi temporali semestrali per le occupazioni stagionali, si potrà pronunciare la decadenza della concessione o non rilasciare il nuovo titolo.

La concessione potrà essere inoltre revocata qualora sia accertato dalle autorità competenti che le attività svolte, nell'area o struttura interessata, siano causa di disturbo alla quiete pubblica.

CAPO III[^]
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 24

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate sulle strade, nei corsi, nelle piazze nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi e forme di legge la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 25

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Articolo 26

Riscossione del canone

1. La riscossione ordinaria viene effettuata, generalmente, utilizzando il conto corrente postale del Comune intestato al Tesoriere dell'Ente. In alternativa il contribuente può procedere al pagamento tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente bancario di tesoreria oppure utilizzare la postazione POS presente presso gli uffici del Comune abilitati.

Potranno essere possibili forme di pagamento on-line allorquando sarà stato adeguatamente implementato il servizio sul sito web comunale.

Articolo 27

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate anche con manufatti la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non é inferiore all'anno e, comunque, non é superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, é inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Articolo 28

Suddivisione del territorio comunale

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione é graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A Tal fine il territorio comunale é diviso in due categorie, secondo l'"Allegato A" costituente parte integrante al presente regolamento.

Articolo 29

Determinazione della misura di tariffa base

1. Occupazioni temporanee
 - a) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare é determinata con apposita tariffa, secondo la tipologia dell'occupazione stessa.
 - b) Per le occupazioni di superfici non superiori ai 10 metri quadrati o lineari e di durata inferiore a giorni tre, il canone é stabilito nella misura fissa forfettaria.

- c) Per le occupazioni temporanee superiori a giorni 20 la tariffa base viene ridotta del 50% per il periodo eccedente, a decorrere dal 21esimo giorno.
- d) Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 90 giorni effettuate dagli esercenti il commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli, commercianti su ZTL e pedonali, il periodo di occupazione eccedente viene calcolato con una riduzione del 75% della tariffa base, già ridotta ai sensi del precedente comma, se tale periodo in eccesso é superiore a 60 giorni.
- e) Per le occupazioni realizzate da attività e giochi dello spettacolo viaggiante la tariffa base viene sempre applicata per i primi 100 metri quadrati. Per le superfici da 101 a 1000 metri quadrati tale tariffa é ridotta del 75% e per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati é ridotta del 90%.

2. Occupazioni permanenti

- a) Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, il canone annuo per metro quadrato o lineare é determinato con apposita tariffa, secondo la tipologia dell'occupazione stessa. A ciascun anno solare corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.
- b) Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quello annuale.

3. Occupazioni con mercati occasionali o ricorrenti.

- a) Per le occupazioni relative a mercati occasionali o ricorrenti, effettuati anche in occasione di fiere e festeggiamenti ed aventi natura diversa da quella del mercato settimanale, la Giunta Comunale stabilisce di volta in volta la specifica tariffa tenendo conto del tipo di attività, della durata e dell'ubicazione; l'importo del canone viene stabilito con il medesimo atto deliberativo di concessione.

Articolo 30

Modifiche delle tariffe e del canone

1. Le tariffe del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche sono deliberate dalla Giunta Comunale a norma dell'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Articolo 31

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

- Ai fini della determinazione del canone, le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto simile, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate sulla base della lunghezza delle stesse, espressa in metri lineari.
- Per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (gas, acqua, telefonia, ecc.) il canone annuale di concessione é determinato in via forfetaria, moltiplicando la specifica tariffa per il numero delle utenze esistenti. Ove si tratti di servizi in rete, gestiti da concessionari dell'Amministrazione, il canone di concessione non é dovuto qualora il Comune abbia mantenuto la proprietà della rete stessa.
- Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari infissi o ancorati al suolo, la superficie di riferimento, ai fini della determinazione del canone, é data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, così come risultanti dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.
- Per le occupazioni del sottosuolo con cisterne, cantine, o costruzioni similari, il canone é dovuto sulla base dei metri cubi occupati, con arrotondamento all'unità superiore.

B) Occupazioni con tende o simili.

- Le occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili o simili manufatti poste a copertura o protezione di aree e spazi pubblici utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi, sono soggette al canone determinato con riferimento alla proiezione al suolo dell'occupazione stessa. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni realizzate con tettoie in muratura o con ogni altro manufatto infisso stabilmente al suolo. Le occupazioni ordinarie, sia permanenti che temporanee, effettuate sul suolo sottostante alle suddette strutture sono comunque soggette al canone definito per ciascuna tipologia di occupazione.

C) Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti.

- Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti viene stabilita un'autonoma tariffa. La superficie di riferimento per la determinazione del canone é quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, così come risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

D) Occupazione con innesti e allacci.

- Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi non é dovuto alcun canone.

E) Occupazioni con strutture precarie.

- Le occupazioni effettuate con strutture precarie (gazebo) di cui all'art. 18 comma 1 del presente regolamento, saranno trattate ai fini della determinazione del canone quali occupazioni permanenti. In deroga a quanto stabilito dall'art. 29 comma 2) lettera b), il canone annuale di tale strutture sarà frazionato a mese nel caso in cui la concessione abbia inizio o fine in corso d'anno.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

- Nel corso dei lavori di realizzazione di opere di soprassuolo o nel sottosuolo, il canone é dovuto soltanto per la superficie del suolo occupata. Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (per esempio, manutenzione, posa di cavi o condutture, ecc.) é possibile richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo. il canone può essere determinato in via forfetaria sulla base di specifica convenzione, che terrà conto delle occupazioni effettivamente realizzate nel corso dell'anno precedente. In questo caso la tariffa base viene ridotta nella misura del 50%.

B) Occupazioni con tende o simili;

- Per le occupazioni con tende o simili ove le stesse siano poste a copertura di banchi di vendita o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con

riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

C) Occupazioni nei mercati settimanali.

- Per i mercati settimanali, il cui svolgimento é regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone é quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali. Ai fini del calcolo del canone ai titolari di posto fisso verranno conteggiate forfettariamente n. 44 presenze annuali. Nel calcolo del canone non é compresa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui se ne fanno salvi gli obblighi.

D) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

- Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone é quella risultante dall'atto di concessione. In tali occupazioni non vengono calcolate quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
- Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone giornaliero é quella corrispondente allo spazio occupato al momento della prima sosta.

E) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

- Per le occupazioni con impalcature, ponteggi ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone é quello corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture oltre alla superficie concessa per uso cantiere.
- Nell'ipotesi di collocazione di impalcature non appoggiate al suolo e quindi tali da mantenere libero il transito sottostante, la superficie da prendere a base di riferimento é pari al 25% della proiezione al suolo.

Articolo 32

Occupazioni realizzate per ordine delle autorità

1. Il canone di occupazione é dovuto anche nei casi in cui ordinanze adottate dall'Amministrazione per motivi di sicurezza o salute pubblica impongano a soggetti

normalmente tenuti al pagamento del canone la recinzione o la delimitazione comunque realizzate di uno spazio o di un' area pubblica, la cui occupazione comporterebbe il pagamento del canone ove realizzata a loro richiesta.

Articolo 33

Occupazioni abusive

1. I fini del calcolo del canone si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
2. Alle occupazioni abusive viene applicata una indennità pari all'importo del canone maggiorato del 50% (cinquantapercento);
3. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle indennità di cui al comma precedente, quelle accessorie stabilite dall'articolo 20, comma 4 e 5 del D. Lgs. n. 285/92, nonché l'obbligo di rimuovere le opere abusive a proprie spese. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi del precedente articolo 12, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dall'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite dal presente articolo.

Articolo 34

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività titolari delle concessioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I° CATEGORIA	II° CATEGORIA
1) Esercenti il commercio in aree pubbliche	0,35	0,45
2) Esercenti il commercio in aree pubbliche con gazebo (art. 18)	2,05	2,20
3) Cantieri edili	0,40	0,40
4) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,40	0,25
5) Finalità politiche, istituzionali, culturali, sportive, sociali e sindacali	0,10	0,10

6) Mercato settimanale	0,25	0,18
7) Distributori carburanti	0,60	0,60
8) Tende solari	0,30	0,30
9) Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	secondo legge	secondo legge

Limitatamente al punto 2) della tabella i coefficienti suddetti rimarranno in vigore solo per l'anno 2011.

Per l'anno 2012 essi assumeranno i seguenti valori:

- I^ categoria: 2,30
- II^ categoria: 2,35

Dall'anno 2013 essi assumeranno i seguenti valori:

- I^ categoria: 2,50
- II^ categoria: 2,60

Articolo 35

Criteria di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee é determinata come segue:

A) Occupazioni permanenti:

- Il canone annuale é determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente di valutazione economica di cui all'articolo 34. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i metri quadrati o lineari stabiliti nella concessione.

B) Occupazioni temporanee:

- La tariffa giornaliera si ottiene moltiplicando la tariffa base per i coefficienti di valutazione economica di cui all'articolo 34. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i metri quadrati o lineari e per i giorni stabiliti nella concessione. Per

determinare il canone complessivo riferito ad ogni singola occupazione si dovrà tenere conto delle riduzioni previste dall'articolo 29 comma 1.

- In ogni caso l'importo minimo del canone per ogni concessione non può essere inferiore ad € 12,00.

Articolo 36

Criteria particolari di determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi o condutture soprastanti o sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo é determinata forfettariamente sulla base del numero degli utenti asserviti nel territorio comunale moltiplicato per la tariffa stabilita da norme legislative.
2. Le aziende erogatrici sono tenute a comunicare, contestualmente al pagamento del canone annuo, il numero degli utenti serviti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore ad € 516,00. La medesima misura minima é dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, cioè quelle direttamente connesse all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.
4. Al fine di disincentivare le occupazioni di suolo pubblico con cantieri edili nel periodo estivo, la tariffa per tali occupazioni effettuate tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre, sarà maggiorata del 50%. Da tale normativa sono escluse le occupazioni effettuate per ordine delle autorità di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 37

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone per il primo anno deve essere effettuato prima del ritiro della concessione con le modalità previste nel presente regolamento. Copia della ricevuta deve essere consegnata all'atto del ritiro della concessione stessa. Per gli anni successivi al primo il pagamento deve essere eseguito entro il mese di marzo.

2. Per gli importi superiori a € 258,00 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, per gli anni successivi al primo, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di eguale importo, da versare entro i mesi di Marzo e Luglio di ciascun anno. Analoghe modalità di pagamento possono essere adottate per le occupazioni fisse del mercato settimanale.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del ritiro della concessione con le modalità previste nel presente regolamento. Copia della ricevuta deve essere consegnata all'atto del ritiro della concessione stessa.
4. Per gli importi superiori a € 258,00 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni temporanee può essere effettuato in due rate di eguale importo da versare la prima all'atto del rilascio della concessione e la seconda entro la metà del periodo di occupazione. Nell'ipotesi che il periodo determinato nell'atto di concessione si trovi a cavallo di due anni, il pagamento della seconda rata deve comunque avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio.
5. Il titolare dell'atto di concessione per l'occupazione temporanea è tenuto a far pervenire all'ufficio tributi del Comune, entro 10 giorni dal pagamento, la copia dei versamenti eseguiti.
6. Il pagamento del canone deve essere eseguito sul conto corrente postale intestato al "Comune di Follonica - Servizio di Tesoreria" oppure tramite altre forme di riscossione – anche elettroniche – che di volta in volta possono essere attivate con appositi atti gestionali.
7. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati effettuate da occupanti saltuari non in possesso di autorizzazione decennale (cd. spuntisti), il rilascio dell'autorizzazione giornaliera è vincolata alla dimostrazione, da parte del richiedente, del regolare pagamento dei canoni arretrati.

Articolo 38

Esenzioni dal canone di concessione

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura di balconi o ingressi privati.
2. Il canone non è altresì applicabile:

- a) alle occupazioni realizzate dall'Amministrazione direttamente o insieme ad enti pubblici, associazioni o soggetti privati per fini sociali, sportivi, assistenziali, culturali o di marketing territoriale.
- b) alle occupazioni derivanti dall'esecuzione di opere realizzate o appaltate dall'amministrazione.
- c) alle occupazioni realizzate da enti pubblici non economici per fini istituzionali.
- d) alle occupazioni realizzate mediante insegne, striscioni, stendardi o altri mezzi pubblicitari similari, qualora non siano ancorati o fissati al suolo.
- e) alle occupazioni realizzate con gli impianti del servizio delle pubbliche affissioni, ancorchè ancorati o fissati al suolo;
- f) alle occupazioni necessarie per la produzione di prodotti audiovisivi realizzati sul territorio comunale secondo il protocollo d'intesa sottoscritto tra ANCI Toscana e Mediateca Regionale – Toscana Film Commission, al quale il Comune di Follonica ha aderito;
- g) alle aree private ad uso pubblico sulle quali non sia stata costituita nei modi e forme di legge la servitù di pubblico passaggio e che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - Risultino catastalmente di proprietà privata e non siano state attivate procedure atte ad acquisirle al patrimonio comunale;
 - Siano presenti sulle stesse opere edilizie e/o manutentive (pavimentazione, rialzo del piano di campagna, etc) effettuate esclusivamente dal privato senza alcun tipo di intervento da parte della pubblica amministrazione;
 - Risulti presente una delimitazione dell'area sia essa tramite il posizionamento di targhette con l'indicazione della proprietà privata o sia tramite impianti amovibili quali catenelle, transenne parapetonali, fioriere od altro.

3. Sono comunque esenti dal pagamento del canone:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R di cui al D.P.R. 22 dicembre 1996 n. 917, per specifiche finalità di assistenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

b) le occupazioni di cui all'articolo 23, comma 2, qualora riguardino iniziative o manifestazioni realizzate con il patrocinio o la partecipazione finanziaria del Comune. Tale esenzione deve comunque risultare nell'atto di concessione del patrocinio.

Articolo 39

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omesso pagamento del canone alle scadenze previste si applica la sanzione del 30%.
2. Sull'ammontare del canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del precedente art. 33.

Articolo 40

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere entro 30 giorni. In tal caso, oltre all'importo dovuto, alle sanzioni e agli interessi, verranno poste a carico del destinatario le spese postali.
2. Non si dà luogo a procedere nell'ipotesi in cui la cifra complessiva da recuperare, escluso le spese di notifica, sia inferiore a € 12,00.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione dell'occupazione può costituire titolo per un primo versamento del canone se l'importo é indicato sul verbale stesso; in caso contrario si procederà a notificare all'interessato, con le modalità previste al comma precedente, idoneo atto contenente analiticamente l'importo delle indennità sanzioni o quant'altro addebitabile.

4. La riscossione coattiva del canone può essere effettuata sia tramite ingiunzione di cui al R.D. 14.10.1910 n. 639 sia tramite ruolo, ovvero mediante l'ausilio di Equitalia Gerit SpA, secondo le norme di cui al D. Lgs. 13.04.1999 n. 112.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza all'amministrazione, il rimborso delle somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di cinque anni dal pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si dà seguito al rimborso se la cifra è inferiore a € 12,00.

Articolo 41

Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile preposto all'U.O. tributi competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi e ne dispone la notifica.

Articolo 42

Disciplina transitoria e di coordinamento

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento stesso, si considerano automaticamente rinnovate e sono assoggettate alla complessiva disciplina del presente regolamento. Eventuali condizioni o clausole in contrasto con il presente regolamento diventano prive di efficacia. Il concessionario può comunque richiedere una nuova concessione che disciplini ex novo i rapporti sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le norme interpretative e comportamentali in uso che risultano in contrasto con il presente regolamento, ivi compresa l'ordinanza sindacale n. 15474 del 11.07.1994, si intendono a tutti gli effetti abrogate.

3. In riferimento alle sotto elencate tipologie di occupazione suolo pubblico si richiamano i rispettivi regolamenti di coordinamento:

- Regolamento per la concessione del suolo pubblico per realizzazione di passi ed accessi carrabili e costituzione servitù sul demanio comunale;
- Regolamento spettacoli viaggianti;

- Regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche;
- Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Articolo 43

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2012 ed una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2011;
2. L'entrata in vigore delle disposizioni del Capo Secondo "*disciplina delle occupazione precarie*" del presente regolamento è subordinata alla seguente norma transitoria: i titolari di concessioni di suolo pubblico temporanee rilasciate nell'anno 2015, possono presentare istanza, per il solo anno 2016, per ottenere nuova concessione temporanea di suolo pubblico, con riferimento alle strutture già precedentemente installate anche se le stesse non risultino conformi alle nuove disposizioni.

ALLEGATO A

Categorie di classificazione delle strade ed aree pubbliche

1° Categoria

- 1** Piazza del Popolo
- 2** Piazza della Chiesa
- 3** Piazza don Minzioni
- 4** Piazza Gramsci
- 5** Piazza Merloni
- 6** Piazza Sivieri
- 7** Piazza Vittorio Veneto
- 8** Piazza XXIV Maggio
- 9** Piazza XXV Aprile
- 10** Via Albereta
- 11** Via Alonzo
- 12** Via Amorotti
- 13** Via Arno
- 14** Via Battisti (da Piazza XXIV Maggio a P.zza della Chiesa comprese)
- 15** Via Bertani
- 16** Via Biccocchi (dall'intersezione con Via Albereta alla fine)
- 17** Via Bovio (da Via Colombo fino all'inters. con Via Garibaldi)
- 18** Via Buoizzi (da Via Colombo fino all'inters. con Via Garibaldi)
- 19** Via Cappellini
- 20** Via Cavour (da Via Colombo fino all'inters. con Via Garibaldi)
- 21** Via Colombo
- 22** Via Damiano Chiesa
- 23** Via Dante Alighieri
- 24** Via Foscolo
- 25** Via Fratti
- 26** Via Garibaldi
- 27** Via Giacomelli (da Via Roma all'inters. con Via Albereta)
- 28** Via IV Novembre (da P.zza Vittorio Veneto a P.zza della Chiesa comprese)
- 29** Via Manzoni
- 30** Via Marconi

- 31** Via Martiri della Niccioleta
- 32** Via Ma scagni
- 33** Via Mazzini
- 34** Via Merloni
- 35** Via Norma Pratelli
- 36** Via Parri
- 37** Via Petrini
- 38** Via Po'
- 39** Via Puccini
- 40** Via Roma (da P.zza del Popolo a P.zza della Chiesa comprese)
- 41** Via Rossini
- 42** Via Santini (da P.zza Gramsci all'inters. con Via Rossini)
- 43** Via Serri
- 44** Via Tevere
- 45** Via Toti
- 46** Via Verdi
- 47** Via Zara
- 48** Viale Carducci (tratto antistante Piazza XXV Aprile)
- 49** Viale Italia (da P.zza del Popolo a P.zza Merloni comprese)
- 50** Viale Matteotti

2° Categoria

Rientrano in questa categoria le strade, piazze ed aree pubbliche non ricomprese nella prima categoria.